

ART. 8
Cariche sociali: Elezioni

1. Nelle elezioni degli Organismi Direttivi delle diverse istanze del Sindacato, ad eccezione di quelli già stabiliti dal presente Statuto, il numero dei componenti degli Organi Direttivi verrà stabilito in sede di presentazione della lista. Nel caso siano presentate più liste di candidati, si dovrà in ogni caso votare il numero di membri necessari alla composizione dell'Organo da eleggere, scegliendoli liberamente tra i nomi indicati in lista oppure sostituendoli con nomi di gradimento. Si può provvedere a votazione palese nel caso sia stata presentata un'unica lista concordata, e votazione segreta nel caso venga richiesta da almeno un decimo dei presenti siano essi iscritti o Delegati. In caso di votazione segreta il numero delle preferenze esprimibili è pari al 100% del numero dei membri necessari alla composizione dell'Organo da eleggere.
2. La votazione palese o segreta si svolge a conclusione del Congresso e Assemblea dell'istanza interessata. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento per le elezioni sindacali allegato.
3. Tutte le elezioni di secondo grado effettuate da Congressi di Delegati, compreso il Congresso Nazionale, hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai Delegati. Le votazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati dai Delegati aventi diritto al voto.
4. Le riunioni dei diversi Organi previsti dal presente Statuto saranno convocate con i mezzi che verranno ritenuti di volta in volta più idonei, purché risulti che siano stati convocati tutti i componenti anche a mezzo telefax o stampa locale o posta elettronica.
5. Ogni gruppo di aderenti in qualsiasi istanza del Sindacato ha diritto di presentare una lista di candidati purché sottoscritta dal 20% degli aventi diritto al voto per le Organizzazioni sino a cento iscritti, del 15% degli organizzati da centouno a trecento iscritti e del 10% degli organizzati per quelle con oltre trecentouno organizzati. In caso di Assemblee di Delegati le liste dovranno essere sottoscritte da almeno il 20% dei Delegati.
6. Le elezioni sindacali sono regolate dalle norme portate dal Regolamento che segue al presente Statuto, quale parte integrante.